



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO “BASTIANO GENOVESE”

VIA IMMACOLATA, 278 - 98051 - BARCELLONA P.G. (ME). TEL. 090.9797427 - Cod. MEIC827004

Email: meic827004@istruzione.it - Sito internet: www.icbgenovese.edu.it - pec: meic827004@pec.istruzione.it

Circolare n. 2

Barcellona P.G., 2 settembre 2026

Al Personale Docente
Al Personale ATA
All'Albo
Agli Atti
AL DSGA
AL Sito
Agli Atti

Oggetto: Legge 104 - Documentazione da presentare e Programmazione permessi.

La presente per fare chiarezza in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, partendo dalla L.183/2010, diramata con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFPn. 13 del 06.12. 2010, che con l'art. 24 è intervenuta per disciplinare la materia.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto al comma 4 dell'art.24, concernente l'obbligo da parte della P.A. di comunicare annualmente entro il 31 marzo alla Presidenza del Consiglio/Dipartimento della Funzione Pubblica, quanto indicato di seguito, al fine di costruire banche dati utili per controlli incrociati e per la verifica della legittimità dei permessi fruiti:

-I nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di cui alla L.104/92;

-Il nominativo della persona che viene assistita, l'eventuale suo rapporto con la P.A. in genere e la relativa denominazione;

-Il comune di residenza dell'assistito;

-Il rapporto e il grado di parentela del lavoratore con la persona assistita;

-Il contingente complessivo dei giorni e delle ore di permesso fruiti da ogni dipendente nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992-

(art. 24 della Legge 183/2010, e Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità” circolare l'Inps applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011),
devono far pervenire ANNUALMENTE all'ufficio di segreteria Uff. personale :

-**dichiarazione** che sostituisce la certificazione (**autocertificazione**), da rinnovare annualmente, circa l'esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;

-**dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della Struttura Sanitaria non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap. (tranne casi di giudizio definitivo).

Detta documentazione deve essere presentata entro il 15-09-2026.

L'Istituto potrà procedere, ai sensi della legge 445/ 2000 alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'eventuale difformità, comporterà la decadenza del beneficio in esame.

INOLTRE, si ritiene opportuno puntualizzare che:

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per preve, all'ultimo paragrafo del comma 7, che **i lavoratori beneficiari** di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, **salvo dimostrate situazioni di urgenza**. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011 (allegata alla presente), in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che:

„„„„Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.....

Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, **si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.**

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi “... Devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”.....

Si ricorda, altresì che una delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, rispetto ai permessi lavorativi previsti dalla Legge 104, è quello di aver eliminato il cosiddetto “referente unico dell'assistenza” secondo il quale un solo lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – potesse fruire dei 3 giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Grazie a questa modifica, dal (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, 13 agosto 2022, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Quindi, hanno diritto a richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere lo stesso individuo più soggetti, che possono fruirne alternativamente tra di loro; resta fermo il limite complessivo di tre giorni al mese.

Affinché il beneficio venga riconosciuto ad ogni richiedente, occorre che ciascuno allegghi nella domanda da trasmettere all'INPS la dichiarazione del disabile di volersi far assistere dall'istante.

L'Istituto invia al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente il provvedimento di autorizzazione con cui precisa il limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto di assistere il disabile.

Il lavoratore disabile in situazione di gravità mantiene il diritto individuale di fruire per se stesso di 3 giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, di cui all'art. 33, c. 6, Legge n. 104/1992.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese di:

permessi di cui all'art. 33, c. 6, legge n. 104/1992 da parte del lavoratore disabile grave per se stesso;

permessi di cui all'art. 33, c. 3, legge 104/1992 da parte dei soggetti che prestano assistenza al disabile.

Non cumulabilità dei permessi

La circolare INPS chiarisce poi alcuni dettagli in merito alla cumulabilità di permessi e congedo. Vengono in particolare chiarite le regole di cumulabilità tra:

giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, [legge n. 104/1992](#)),

prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001)

ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001). La fruizione di questi tre benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, chiarisce l'INPS, deve intendersi non cumulativa nell'arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.

Allegati:

1) **modello** domanda annuale fruizione permessi retribuiti assistenza familiare portatori di handicap (legge 05.02.1992 n. 104 art. 33,). (personale docente ed ATA)

2) **scheda informativa**

3) **modello** programmazione settimanale/mensile di fruizione dei permessi retribuiti legge 05.02.1992 n. 104 art. 33. (personale docente ed ATA)

4) **modello** domanda annuale L. n. 104 personal art. 21 con invalidità superiore ai 2/3 (personale docente ed ATA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Canale

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93